

COMUNE DI CERVARA DI ROMA
(Città Metropolitana Roma Capitale)

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale n.

N. 24	Oggetto: Improrogabili ed ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemologica da COVID 2019
Data 22-08-2020	

IL SINDACO

Premesso che:

con ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, sono state assunte ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria in corso da COVID - 19; in particolare, con l'art. 1, comma 1 lettera a), è stato stabilito che " ... ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto ulteriore obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale".....

Visto:

l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19*";

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

la precedente ordinanza sindacale n. 22 del 17 agosto 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Considerato che:

l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 ha costretto anche a livello locale, a causa dell'ultimo caso di positività di cui è pervenuta comunicazione da parte degli organi sanitari in data 21 agosto 2020, a prendere ulteriori provvedimenti urgenti;

si rende perciò necessario, in particolare, individuare sul territorio comunale gli spazi pubblici all'interno dei quali sia opportuno e necessario, negli orari sopraindicati, usare protezioni delle vie respiratorie; e ciò in quanto, per le loro caratteristiche fisiche e per l'ordinario sovrappollamento che le distingue, deve ritenersi indispensabile in tali siti, a tutela della salute pubblica, l'applicazione senz'altro delle misure in questione;

trattasi più precisamente di tutto il centro storico e di tutte le frazioni e le località dell'intero territorio comunale come di seguito indicato, fermo restando che detta elencazione ha carattere non esaustivo, in ragione della onnicomprensività dell'obbligo in questione in tutte le aree all'aperto che presentino le caratteristiche, dunque anche in termini di mera possibilità di sovrappollamento spontaneo e/o occasionale, indicate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute:

- Centro storico di Cervara di Roma;
- Frazione di Campaegli;
- Località Ostello di Prataglia;
- Frazione Fonte Martino Ara dell'Orbetto;
- Località Le Falconare;
- Frazione Villa Maddalena e Le Morre;
- Località Paterno e Le Nano;
- Località Obaco;
- Frazione Le Selve e Pisciarello;
- Aree attrezzate;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute;

Visti gli articoli 50 e 54 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti di contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

il rigoroso rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, che stabilisce l'adozione delle seguenti ed ulteriori prescrizioni:

***....è fatto ulteriore obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale"*, trattasi più precisamente di tutto il centro storico e di tutte le frazioni e le località dell'intero territorio comunale come di seguito indicato, fermo**

restando che detta elencazione ha carattere non esaustivo, in ragione della onnicomprensività dell'obbligo in questione in tutte le aree all'aperto che presentino le caratteristiche, dunque anche in termini di mera possibilità di sovraffollamento spontaneo e/o occasionale, indicate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute:

- Centro storico di Cervara di Roma;
- Frazione di Campaegli;
- Località Ostello di Prataglia;
- Frazione Fonte Martino Ara dell'Orbetto;
- Località Le Falconare;
- Frazione Villa Maddalena e Le Morre;
- Località Paterno e Le Nano;
- Località Obaco;
- Frazione Le Selve e Pisciareello

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificatamente violazione dell'art. 650 del C.P. che recita: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio *on line* dell'Ente.

IL SINDACO
ALIVERNINI ADRIANO

